

## L'Unione Europea risarcisce i danni per la durata del processo

30 Ottobre 2017

ELSA, Sara Ketri

Per la **prima volta** nella storia, l'**Unione Europea**, tramite il **Tribunale di primo grado dell'Unione Europea**, condanna se stessa al **risarcimento** danni a causa di una **eccessiva** durata del processo, che ha provocato non solo un **danno materiale** ma anche un **danno morale** nei confronti delle **società** Gascogne Sack Deutschland e Gascogne.

La sentenza riguarda per l'esattezza l'**eccessiva durata del procedimento** con la conseguente **violazione** dell'**articolo 47**, secondo comma, della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** in materia della ragionevole durata del processo e la possibilità di una eventuale **responsabilità extracontrattuale** a carico dell'Unione europea.

### Il fatto

La controversia in esame vede come parti **due società** tedesche: la Gascogne Sack Deutschland (ex Sachsa Verpackung) e la Gascogne (ex Groupe Gascogne).

Prima della pronuncia del Tribunale nel gennaio del 2017, ci sono state **varie cause** riguardanti la stessa controversia.

Innanzitutto, nel **2006** le società si rivolgono al Tribunale dell'Unione europea per chiedere l'**annullamento** di una **decisione** che era stata presa dalla Commissione europea nella sentenza del 30 novembre 2005 relativa al settore dei sacchi industriali. Nel **2011**, il Tribunale respinge i ricorsi e condanna le due società al pagamento di una ammenda.

La Gascogne Sack Deutschland e Gascogne si rivolgono, in **appello**, alla **Corte di giustizia** ma anche quest'ultima, con sentenze del 26 novembre 2013, **sposa lo stesso orientamento** del Tribunale dell'Unione europea, ma con una grandissima **differenza**. La corte individua un **punto fondamentale**: si tratta della questione inerente al **risarcimento danni** dovuto all'eccessiva durata del procedimento. Infatti, tale istituzione sottolinea che entrambe le società avrebbero dovuto sollevare la questione dell'eccessiva durata del processo, in quanto la Corte constata la **violazione** del termine ragionevole di durata.

Per questo motivo, le due società tedesche si **rivolgono** al Tribunale per ottenere la **condanna** dell'Unione europea a **risarcire** sia il **danno materiale**, relativo al **pagamento** delle spese di garanzia bancaria, sia il **danno morale**, relativo allo **stato di incertezza** in cui si sono ritrovate entrambe le società per via della durata del procedimento eccessivamente lunga.

### La decisione

Con la **sentenza del 10 gennaio 2017**, il **Tribunale dell'Unione europea** accoglie, ma solo in parte, i ricorsi per risarcimento del danno materiale e morale a beneficio delle due società tedesche.

Analizzando il caso, il Tribunale fa una **ulteriore osservazione** e per l'appunto prevede la possibilità di **sollevare** una questione di **responsabilità extracontrattuale**, ma ad una sola **condizione**: **devono essere presenti tre requisiti cumulativi**

- . Si tratta:
- a. **dell'illiceità** del comportamento contestato all'istituzione interessata. Per il termine **“istituzione interessata”** si intende la Corte di giustizia dell'Unione europea che si era pronunciata nelle sentenze del 26 novembre 2013,
  - b. **dell'effettività** del danno subito,
  - c. **della sussistenza di un nesso di causalità** tra comportamento e danno lamentato.

### **Analisi dei requisiti**

Nella **causa T-577/14** del gennaio 2017, il Tribunale dell'Unione europea analizza tutti e tre i **requisiti** per verificare se eventualmente vi è una effettiva responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea.

1. **Primo requisito:** “Illiceità del comportamento contestato all'istituzione interessata”

Il tribunale afferma che è stato **violato il diritto** che una controversia venga risolta e che una decisione venga decisa entro un termine ragionevole. La causa è dovuta alla eccessiva durata del procedimento nelle cause T-72/06 e T-79/06 ed il **diritto** di cui si parla viene regolato dall'**articolo 47, secondo comma**, della **Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea**.

Si può constatare la violazione sulla base di **due considerazioni**. Innanzitutto, il processo era durato circa **cinque anni e nove mesi** e tale termine è considerato irragionevole qualunque sia l'oggetto della controversia. La seconda considerazione è la seguente: il Tribunale analizza che **tra la fine** della fase scritta del procedimento **all'apertura** della fase orale passano circa **46 mesi** rendendo **“manifesto un periodo di inerzia ingiustificata di 20 mesi”** nelle cause T-72/06 e T-79/06.

2. **Secondo requisito:** “effettività del danno subito”

Secondo il Tribunale, anche tale requisito è **presente** nel caso di specie. Si ritiene che la **Gascogne** abbia **subito un danno materiale** considerato reale ed effettivo a causa della perdita che ha dovuto affrontare per le **spese** di costituzione della garanzia bancaria. Tali spese erano state **svolte a beneficio** della **Commissione** e, poiché era stata soltanto la Gascogne ad effettuarle, **non** viene riconosciuta la condizione di effettività del danno subito per l'altra società, ovvero per la **Gascogne Sack Deutschland**.

3. **Terzo requisito:** “sussistenza di un nesso di causalità tra comportamento e danno lamentato”

L'ultima condizione **persiste**. Se nelle cause T-72/06 e T-79/06 il procedimento non fosse durato così a lungo violando in questo modo il principio di ragionevole durata, allora la società tedesca “Gascogne” non avrebbe dovuto pagare le spese di garanzia bancaria a beneficio della Commissione per un tempo eccessivamente lungo.

### **Decisione**

Il Tribunale dell'Unione europea trova una **soluzione** a questa eccessività arrivando addirittura a condannare tale comportamento dell'Unione europea. Infatti, alla Gascogne viene **riconosciuta** una indennità di **47.064,33 euro** a titolo di **danno materiale**. Tale risarcimento consiste semplicemente nel **pagamento** delle spese di garanzia bancaria rivalutato poi con gli **interessi compensativi** e maggiorato con **interessi di mora**.

Non solo vengono riconosciuti i danni materiali, ma vi è anche la presenza di uno stato di incertezza maggiore che entrambe le società tedesche hanno subito sul piano finanziario e gestionale. Per cui, sulla base di queste considerazioni, il Tribunale riconosce il **danno morale** a carico sia della Gascogne Sack Deutschland sia della Gascogne attribuendo a ciascuna un risarcimento di circa **5.000 euro** maggiorato poi con **interessi di mora**.

## Note sulla responsabilità extracontrattuale

I ricorsi avente ad oggetto la **responsabilità extracontrattuale** e le controversie tra l'Unione europea ed i suoi agenti appartengono all'ambito dei **ricorsi diretti**. Oltre alla responsabilità extracontrattuale dell'Unione, le altre competenze della Corte di giustizia riguardano:

- le controversie fra l'Unione europea ed i suoi agenti
- le controversie fra gli stati membri dell'Unione europea
- le controversie riguardanti la Banca centrale europea (BCE) e la Banca europea per gli investimenti (BEI)
- le controversie riguardanti le sanzioni irrogate dalle istituzioni dell'Unione europea
- le competenze da trattare sulla base di una clausola compromissoria

**L'articolo 340, secondo comma**, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) afferma che la Corte di giustizia è competente sulle controversie relative al risarcimento danni causati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

Il **terzo comma** estende tale disciplina anche ai danni causati dalla **Banca centrale europea** e dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, con la particolarità che l'obbligo di risarcimento ricada direttamente sulla Banca centrale europea e non sull'Unione: si tratta di una **competenza esclusiva** della BCE.

È la **Corte di giustizia dell'Unione europea** ad essere competente in materia di controversie relative al **risarcimento danni** causati dalle **istituzioni** o dagli **agenti dell'Unione europea** nell'esercizio delle loro funzioni. Fondamentale è la presenza dei **presupposti soggettivi** ed **oggettivi**. I primi consistono in un comportamento colposo che può essere dato anche da **atti normativi illegittimi**.

I secondi, come abbiamo visto nella sentenza T-577/14, riguardano il **concetto di danno** e le **condizioni** di illiceità del comportamento, di danno effettivo e del nesso di causalità tra comportamento e danno lamentato.

Per quanto riguarda il **concetto di danno**, quest'ultimo deve essere **individualizzato, certo, reale ed attuale**. Nel danno è opportuno includere anche i **danni materiali**, i **danni morali**, il **danno emergente** ed il **lucro cessante**. Come nel caso di specie, occorre prendere in considerazione anche i relativi **interessi compensativi** e **moratori** e la questione della **svalutazione monetaria** successiva all'evento dannoso.

(Tribunale dell'Unione europea - Terza sezione ampliata, Sentenza 10 gennaio 2017, causa T-577/14 )

**TAG:** *Carta dei diritti fondamentali UE, Danno morale, durata del processo, responsabilità extracontrattuale, danno materiale, nesso di causalità*

---

### Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente

*personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*